

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1561

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VANZO, PERUZZOTTI, STIFFONI,
FRANCO Paolo, PEDRAZZINI e MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2002

—————

Nuove norme in materia di cumulo tra le prestazioni erogate
dall’INAIL e dall’INPS

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 43 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sancito il divieto di cumulo tra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità liquidati in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL.

Le prestazioni INAIL garantiscono un indennizzo patrimoniale al lavoratore colpito durante l'attività lavorativa da danni fisici o alla salute.

Le prestazioni INPS hanno esclusivamente un carattere pensionistico e quindi sostitutive del salario.

Attualmente la normativa in vigore è gravemente discriminata nei confronti dei lavoratori poichè mentre nel caso di incidente coperto da assicurazione privata il lavoratore potrà percepire sia l'indennizzo assicurativo ed altre prestazioni previdenziali di invalidità, il lavoratore coperto da assicurazione INAIL in caso di incidente sul lavoro potrà ricoprire esclusivamente la rendita vitalizia INAIL.

Ancora più discriminante e grave è la situazione in cui, a seguito di incidente, il lavoratore perde la vita, poichè ai superstiti non sarà conferita alcuna pensione di reversibilità a carico dell'INPS ma soltanto una prestazione a carico dell'INAIL!

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dal seguente:

«43. L'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non è erogato, in caso di concorrenza con redditi da lavoro, qualora l'invalidità sia conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, fermo restando il diritto al risarcimento dovuto ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le pensioni di inabilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sono cumulabili con la rendita liquidata ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Gli importi delle pensioni di inabilità o dell'assegno di invalidità sono calcolati sulla base dei contributi versati dal lavoratore all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti al momento della cessazione del rapporto di lavoro».

2. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.